

Focus

Norme & Tributi

Il Sole
24 ORE

16/10/25

I FOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.26.
In vendita abbinata obbligatoria
con il Sole 24 ORE a €3,00 (il focus del
Sole €1,00 + il Sole 24 ORE €2,00).
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 13 ottobre 2025



FAMIGLIA E PATRIMONIO TUTTE LE REGOLE PER LA GESTIONE

Le scelte possibili per salvaguardare beni e imprese: dal regime del matrimonio alle «cassaforti familiari», fino al testamento e all'amministrazione di sostegno

DISEGNO DI STEFANO MARRA



A 50 ANNI DALLA RIFORMA

Il punto tracciato
in collaborazione
con il Notariato

Analisi e proposte

DIRITTO PER LA CRESCITA

Occorre ripensare
il funzionamento
del patto di famiglia

Vito Pace p. 2

PERSONE FRAGILI

La via del mandato
di protezione
per il futuro

Gianfilippo Laurini p. 12

LE VOLONTÀ

Testamento valido
anche senza
disporre sui beni

Angelo Busani p. 15

Passaggio generazionale/1

L'usufrutto deve disciplinare il destinatario degli utili da riserve

Viene anticipato il trasferimento dei beni fruendo dell'attuale imposta di successione ed evitando possibili inasprimenti futuri

Pagina a cura di
Andrea Vasapolli

In sede di pianificazione del passaggio generazionale, è talvolta utile sfruttare le opportunità offerte dalla possibilità di scindere i diritti che spettano al pieno proprietario di un bene, ripartendoli tra diritto di usufrutto e nuda proprietà.

La scissione può avvenire con l'usufrutto, disciplinato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile. Si tratta di un diritto reale che attribui-

sce all'usufruttuario il diritto di godere, traendone ogni utilità, della cosa sulla quale tale diritto è stato costituito, seppur rispettandone la destinazione economica.

Per tutta la durata del suo diritto, all'usufruttuario spettano i frutti del bene oggetto di tale diritto.

Il diritto di usufrutto è temporalmente limitato, in quanto non può eccedere la durata della vita dell'usufruttuario. Se l'usufrutto viene costituito a favore di una persona giuridica, non può durare più di 30 anni.

Usufrutto e nuda proprietà nei passaggi generazionali

Usufrutto e nuda proprietà vengono abitualmente utilizzati per governare, con attribuzioni nel tempo progressive, la trasmissione del patrimonio tra genitori e discendenti. La configurazione tipica che viene utilizzata è il trasferimento, di solito a titolo liberale, della nuda proprietà del bene ai discendenti, riservandosi il genitore il diritto di usufrutto.

Questa soluzione consente di "anticipare" per tali beni il trasferimento patrimoniale rispetto alla futura successione e di solito viene posta in essere al fine di fruire dell'attuale regime fiscale relativo all'imposta di successione e donazione, del quale si teme un futuro inasprimento.

Finché sono in vita i genitori, essi, quali usufruttuari, traggono ogni utilità dal bene. Per esempio, abitandolo o incassandone il canone di affitto, se è un immobile. Oppure incassandone i dividendi se è una partecipazione sociale. Il trasferimento al discendente della sola nuda proprietà, invece che della piena, comporta che il genitore non si priva completamente del bene, mantenendo su di esso taluni diritti che gli garantiscono di poterne ancora beneficiare.

Alla morte del genitore non si realizza un trasferimento del diritto di usufrutto dal genitore al figlio nudo proprietario; il diritto di usufrutto del genitore, infatti, si estingue e la nuda proprietà, non più gravata dal peso dell'altrui usufrutto, si "rie-

spande", tornando ad essere piena proprietà.

Usufrutto e quote sociali: utili e diritto di voto

Con riferimento alle partecipazioni in società, è particolarmente complesso determinare a chi spettano, in caso di distribuzione, le riserve formate con utili accantonati e vi sono discordanti interpretazioni in merito. È opportuno quindi che in sede di costituzione del diritto di usufrutto su partecipazioni tale problematica venga compiutamente disciplinata.

Inoltre, il diritto di voto sulle partecipazioni oggetto di usufrutto spetta normalmente all'usufruttuario. Ma l'accordo tra le parti può prevedere che tale diritto di voto venga trasferito al nudo proprietario. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valore tassato minore se il genitore è giovane

Il trattamento fiscale

In caso di partecipazioni vale il possesso dei redditi

Se il trasferimento della nuda proprietà a favore dei discendenti viene posto in essere con un atto di donazione, sconta la relativa imposta. Per determinare il valore da assoggettare ad imposizione, la nuda proprietà viene valorizzata come differenza tra il valore della piena proprietà e il valore attribuibile al diritto di usufrutto.

Per calcolare il valore dell'usufrutto, si applicano le regole previste dall'imposta di registro per determinare quello di rendite e pensioni. In particolare:

- è in primo luogo necessario determinare il valore dell'annualità, che viene assunta essere

pari all'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse;

- nel caso di usufrutto a tempo determinato, il valore dell'usufrutto è quindi determinato come valore attuale dell'annualità calcolato al saggio legale di interesse, che non può essere assunto in misura inferiore al 2,5%;

- nel caso di usufrutto a vita, il valore dell'usufrutto è invece determinato moltiplicando l'annualità per il coefficiente indicato nel prospetto allegato al Tur, applicabile in relazione all'età della persona alla cui morte il diritto di usufrutto deve cessare.

Con particolare riferimento al diritto di usufrutto vitalizio, il valore della nuda proprietà risulta tanto più basso quanto più è giovane il genitore che si riserva il diritto di usufrutto alla data

di trasferimento della nuda proprietà; tale valore aumenta progressivamente all'aumentare dell'età di colui che si riserverà il diritto di usufrutto.

A titolo esemplificativo:

- se il genitore donante ha 60 anni, il valore dell'usufrutto che si riserva è pari al 60% della piena proprietà, quindi il valore attribuibile alla nuda proprietà trasferita al discendente è pari al solo 40% dell'intero valore;
- se invece il genitore donante ha 70 anni, il valore dell'usufrutto che si riserva è pari al 40% della piena proprietà, quindi il valore attribuibile alla nuda proprietà trasferita al discendente è pari al 60% dell'intero valore

Ne consegue che, trasferendo a un futuro erede la sola nuda proprietà, l'imposta di donazione (o il consumo della franchigia) viene assolta su una frazio-

ne del valore del bene, che invece sarebbe per intero rilevante qualora il trasferimento del bene avvenisse in sede successoria.

Ai fini delle imposte sui redditi bisogna considerare che i frutti civili che si ritraggono dalla cosa oggetto di diritto di usufrutto spettano all'usufruttuario. È quindi l'usufruttuario che, godendo dei redditi che maturano, è chiamato a scontare le relative imposte sui redditi.

Quanto agli immobili, il possesso di fabbricati a titolo di usufrutto comporta l'imputazione dei redditi fondiari, indipendentemente dalla percezione, per il periodo di durata del possesso. Nei casi di contitolarità dell'usufrutto il reddito fondiario concorre a formare il reddito di ciascun contitolare per la parte corrispondente al suo diritto.

In caso di partecipazioni in

società, la qualità di socio spetta al solo nudo proprietario e non anche all'usufruttuario. Con riferimento ai redditi che ne conseguono, il presupposto generale d'imposizione è tuttavia sempre individuato nel «possesso dei redditi», inteso come disponibilità del reddito e come effettiva possibilità di fruire dello stesso.

In particolare:

- in caso di partecipazioni in società di persone, il reddito determinato dalla società deve essere tassato per trasparenza in capo al titolare del diritto di usufrutto sulla partecipazione (anche se non è socio) e non al nudo proprietario;

- in caso di partecipazioni in società di capitali, i dividendi da queste distribuiti sono tassabili in capo all'usufruttuario. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA